

giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso)»⁶.

Secondo le istruzioni sulla compilazione del modello di accesso alla procedura di collaborazione volontaria⁷, i valori delle attività finanziarie e patrimoniali devono essere indicati nel secondo riquadro, alla Sez. II, Attività estere⁸, di pag. 5, senza alcuna distinzione (fra attività finanziarie e patrimoniali). Esse, come sarà esposto diffusamente nel prossimo paragrafo, prescrivono soltanto che *«deve essere indicata la consistenza del patrimonio detenuto all'estero in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legge n. 167 del 1990, tenendo conto anche del raddoppio dei termini previsto dall'art. 12, comma 2-ter del decreto legge n. 78 del 2009»*.

2.1.1 Valorizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali

In merito agli adempimenti per l'accesso alla procedura, prescritti dall'art. 5-quater, D.L. 167/1990, le *«Istruzioni»* del Direttore stabiliscono che la valorizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali deve avvenire, sia in relazione ad ogni periodo d'imposta (Sez. II, *Attività estere*), sia complessivamente (Sez. IV, *Attività estere alla*

6 Cfr. circ. 23 dicembre 2013, n. 38, pag. 42, secondo cpv.

7 Contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 2015/13193, del 30 gennaio 2015, *«Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione ed il rientro di capitali detenuti all'estero e per l'emersione nazionale»*.

8 Cfr. provvedimento del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 2015/13193, del 30 gennaio 2015, pag. 5. Tali attività devono essere poi analizzate nella relazione accompagnatoria.

data di emersione). Le istruzioni relative alla compilazione della sez. II, prescrivono, in particolare⁹, che devono essere indicati nelle righe da VD5 a VD14, in relazione a ciascun periodo di imposta ed a ciascuna localizzazione, l'importo complessivo detenuto all'estero, precisando che «*ai fini dell'individuazione del valore delle attività estere da dichiarare in tali righe, si rinvia ai criteri individuati nelle istruzioni per la compilazione del quadro RW di UNICO relative a ciascun periodo di imposta interessato, tenendo conto della previsione di cui al comma 9 dell'art. 5-quinquies del decreto legge n. 167 del 1990*»¹⁰.

Dal periodo d'imposta 2009 (Unico 2010) al 2012 (unico 2013) non sono intervenute differenze significative nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RW, se non nella parte introduttiva del mod. Unico degli anni 2009 e 2010, ma di nessun rilievo sostanziale. Il modello unico 2010 contiene, rispetto al modello unico 2009 una riformulazione del testo della sez. 2, colonna 3, che lascia comunque inalterato il significato sostanziale¹¹.

Il cambiamento radicale è invece intervenuto nel Modello Unico 2014 (relativo al periodo d'imposta 2013), rispetto a quello dell'anno precedente, unico 2013 (relativo al periodo d'imposta 2012), a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 9 della Legge europea

9 Cfr. provvedimento del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 2015/13193, del 30 gennaio 2015, pag. 5.

10 Il comma 9 dell'art. 5-quinquies, D.L. 167/1990, contiene le norme relative ai cd. soggetti collegati (*retro, sub I.2.1.*).

11 La circ. 10/2015, ricorda, a pag. 15, che a partire dalla dichiarazione per il periodo d'imposta 2009 (Modello Unico 2010) «*l'obbligo dichiarativo in materia di monitoraggio fiscale per gli investimenti esteri non resta più confinato agli investimenti che hanno effettivamente prodotto redditi imponibili in Italia, ma deve essere esteso*» a tutti gli investimenti detenuti all'estero per i quali «*sussista una capacità produttiva di reddito meramente potenziale e quindi eventuale e lontana nel tempo derivante dall'alienazione, dall'utilizzo nonché dallo sfruttamento del bene, anche senza organizzazione d'impresa ...*».

2013¹². Sicché a far tempo dal periodo d'imposta 2013, quindi anche per le attività estere alla data di emersione (di cui *infra*), che si colloca verosimilmente nel secondo semestre del 2015, valgono le istruzioni sull'unico 2014. Ed infatti le istruzioni sulla compilazione della Sezione IV, «Attività estere alla data di emersione» (del modello di richiesta), stabiliscono che, per l'individuazione del valore delle attività finanziarie e degli immobili situati all'estero, si applicano le disposizioni relative all'unico 2014, le quali rinviano ai criteri di valorizzazione validi ai fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie) e dell'Imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (Ivafe), ancorché non dovuta¹³.

Per avere un quadro organico delle norme complessivamente applicabili in relazione ai vari periodi d'imposta, nonché alla «data di emersione»¹⁴, è necessario coordinare le istruzioni amministrative che si sono succedute nel tempo.

12 In relazione alla Sez. IV, Attività estere alla data di emersione, della stessa pag. 5, le Istruzioni prescrivono di «*indicare il valore complessivo («Totale attività estere alla data di emersione») delle consistenze oggetto della procedura di emersione (investimenti e attività estere di natura finanziaria) ancora detenute all'estero alla data di presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria. Il valore di tali consistenze estere è quello determinato alla data di presentazione dell'istanza secondo le regole previste per la compilazione del Quadro RW del Modello Unico 2014.*».

13 Le due imposte, Ivie ed Ivafe sono state istituite dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. «Decreto Monti»), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'art. 19, co. 13° stabilisce che «a decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato». A sua volta l'art. 19, co. 18 stabilisce che «a decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato». Cfr., anche, c.m. n. 28/E, dell'Agenzia delle Entrate, data 2 luglio 2012, ed avente ad oggetto, «Imposta sul valore degli immobili situati all'estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero. Art. 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012».

14 *Come definita dalle «Istruzioni per la compilazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria», (circ. del Direttore, prot. n. 2015/13193, del 30 gennaio 2015, pag. 5).*

Stabilisce innanzi tutto la circ. 10/E/2015, a pag. 16, ultimo cpv: «*Quanto al valore da attribuire a ciascuno degli investimenti e delle attività finanziarie oggetto della procedura ... si rimanda alle istruzioni per la compilazione del modello unico dei periodi d'imposta interessati dalla procedura*». Disposizione analoga è contenuta nelle «*Istruzioni per la compilazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria*». È dato leggere infatti, nella sezione II – attività estere, di pag. 5: «*... si rinvia ai criteri individuati nelle istruzioni per la compilazione del quadro RW di unico relative a ciascun periodo di imposta interessato*»

Di conseguenza, nel procedere alla valorizzazione delle attività:

- a) per i periodi d'imposta 2009 (unico 2010), 2010 (unico 2011), 2011 (unico 2012), 2012 (unico 2013) devono applicarsi i criteri contenuti nelle istruzioni sulla compilazione dei corrispondenti unici, le quali prevedono, per gli *investimenti e le attività finanziarie* il «*costo storico*», oppure, ove questo non sia documentabile «*il valore del bene risultante da un'apposita perizia di stima*». Circa le modalità di documentazione del «*costo storico*» è necessario rilevare anzi tutto che esso non rappresenta una valutazione, ma riflette soltanto un fatto, costituito dall'esborso della somma di denaro stabilita per l'acquisto della proprietà dell'investimento e/o dell'attività finanziaria, anche azionaria, di volta in volta considerata¹⁵. Ciò vuol dire che la documentazione del «*costo storico*» può essere costituita da un'autocertificazione, rilasciata nella forma della «dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà» secondo le norme dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445¹⁶;

15 Nonché per acquistare altro diritto reale dell'investimento oppure dell'attività finanziaria, anche azionaria, di volta in volta considerata.

16 Cfr, *infra*, 3.3.2 *L'utilizzo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*, nonché Francesca e Simonetta Perucchi, *L'utilizzo dell'autocertificazione*, in *Corriere del Ticino*, 23 luglio 2015, pag. 29.

- b) a far tempo dal periodo d'imposta 2013 (Unico 2014), nonché per la determinazione del valore di emersione, devono applicarsi le istruzioni per la compilazione del quadro RW di unico 2014, che rinviano alle norme sull'Ivafe e sull'Ivie stabilite dalla circ. n. 28/E/2012¹⁷, la quale adotta criteri diversi per le attività finanziarie e per quelle patrimoniali.

E questi ultimi criteri meritano una trattazione distinta, essendo più articolati di quelli applicabili fino al periodo d'imposta 2012, compreso.

Secondo le istruzioni contenute nella circolare testé richiamata (n. 28/2012), il valore delle attività finanziarie¹⁸ è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell'impresa di assicurazione estera. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione.

Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato tale valore. A tal fine, per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo. Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Qualora il titolo abbia, sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale.

17 Emanata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2 luglio 2012.

18 Cfr. circ. 2 luglio 2012, n. 28, pagg. 22 e segg.

Infine, nell'ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.

Nel caso in cui siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per identificare quelle detenute al termine del periodo di riferimento il metodo da utilizzare è il cd. *Lifo* (*Last In First Out*), disciplinato dalle norme dell'art. 92, co. da 1 a 3, del *Tuir* e, pertanto, si considerano cedute per prime quelle acquisite in data più recente.

Per esigenze di semplificazione è appropriato indicare, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui sussiste la *titolarità effettiva*, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto nel quale specificare i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'amministrazione finanziaria.

Sempre secondo le istruzioni dell'Agenzia¹⁹, il valore degli immobili situati al di fuori dei Paesi appartenenti all'Unione europea, o dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta l'esborso complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà: in mancanza è costituito valore di mercato rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l'immobile e certificato da un esperto. Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella denuncia di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal *de cuius* o dal donante come risulta dalla relativa documentazione.

Il valore degli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, è quello (catastale) risultante dai pubblici registri immobiliari o, in mancanza, il costo risultante dall'atto di acquisto o, in assenza, il valore di mer-

19 Cfr. circ. 2 luglio 2012, n. 28, pagg. 7 e segg.

cato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile e certificato da un esperto (circ. n. 28, pagg. 7 e segg.).

La valorizzazione delle attività detenute all'estero assume connotazioni particolari quando, mancando il *possessore diretto*, esse devono essere attribuite al *titolare effettivo*, che potrebbe non essere stato ancora identificato e dovrebbe esserlo applicando le norme dell'art. 4, comma 1, 2° periodo del D.L. 167/1990 (*sub* 1.2.). In esecuzione dell'incarico di «*stabilire il contenuto della dichiarazione annuale*» (quadro RW) previsto dalla *legge europea 2013*, poi art. 4, co. 4, D.L. 167/1990, il Direttore ha emanato il provvedimento 18 dicembre 2013 «*Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale*» e la circ. 23 dicembre 2013, n. 38 «*Le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale*».

I criteri di valorizzazione applicabili ogni qual volta le attività finanziarie e o patrimoniali detenute all'estero siano imputabili ad un *titolare effettivo*, cambiano a seconda che le strutture giuridiche costituite per contenere le attività detenute all'estero siano società oppure entità giuridiche diverse dalle società, quali le fondazioni od istituti giuridici, quali i *Trust*, che amministrano e distribuiscono fondi; con un denominatore comune, costituito dal fatto che si considera del tutto inesistente la società o l'entità giuridica meramente interposta, giacché, in tali casi dovrà costituire oggetto di dichiarazione l'attività stessa e non la struttura che la contiene.

Qualora le attività all'estero siano detenute per il tramite di una società il criterio di valorizzazione ancora una volta cambia a seconda che la società sia residente oppure localizzata in un Paese *collaborativo* oppure *non collaborativo*, intendendo per collaborativo il Paese che assicura un adeguato scambio di informazioni amministrative, di norma conforme a quello previsto dalla convenzione *Maat*, elaborata dall'Ocse. Pertanto:

- nel caso di partecipazione (rilevante) in società residente o localizzata in un Paese collaborativo, e sempre che non siano quotate, il contribuente deve indicare il valore nominale della partecipazione nella società estera (così come nel caso in cui detta partecipazione non sia rilevante) e, in aggiunta, la percentuale di partecipazione. Con l'avvertenza che l'obbligo dichiarativo sussiste esclusivamente in caso di parteci-

pazioni in società di diritto estero e non di società residenti che abbiano partecipazione in società estere, salvo che queste siano partecipate dal «titolare effettivo» che, in tal caso, avrà l'obbligo di dichiararle tenendo conto dell'effetto *demoltiplicativo* relativo alla partecipazione indiretta.

- nel caso di partecipazione (rilevante) in società residenti o localizzate in un Paese non collaborativo, e sempre che non siano quotate, il contribuente deve indicare in luogo del valore della partecipazione, il valore delle attività patrimoniali e finanziarie intestate alla società corrispondente percentualmente a quello della sua partecipazione. È questo un approccio cd. *look through*, che supera la società dando rilevanza al valore di quanto essa contiene e che deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata in un Paese non collaborativo e sempre che risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio²⁰. Quando le attività all'estero sono detenute per il tramite di entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni, o di istituti giuridici, quali i *Trust*, il criterio di valorizzazione cambia a seconda che sussista il requisito della titolarità effettiva. Pertanto:
- nel caso in cui sussista un beneficio od un controllo, pari o superiore al 25%, il contribuente dovrà dichiarare il valore complessivo delle attività patrimoniali e finanziarie intestate all'entità, nonché quello corrispondente alla porzione che gli compete, ancora una volta con un approccio *look through* anche se il *Trust* o la fondazione sono collocati in un Paese collaborativo;

20 Cfr. circ. 23 dicembre 2013, n. 38, pagg. 12 e segg.

- qualora il requisito predetto non sussista «*la fondazione o il Trust sono tenuti a monitorare direttamente gli investimenti o le attività estere, sempreché si tratti di enti non commerciali residenti*»²¹.

I criteri di valorizzazione che precedono, desunti (pressoché testualmente) dalla circ. 38/E, devono essere ovviamente adattati alle norme in materia di *emersione internazionale*, contenute soprattutto negli artt. 5-*quater* e 5-*quinquies* nella L. 186/2014, che ovviamente prevalgono. E le esigenze di adattamento diventano rilevanti proprio al riguardo del procedimento di localizzazione. Ed infatti, mentre le disposizioni fin qui considerate considerano il Paese nel quale è localizzata (ad es.) la società partecipata:

- le norme contenute (ad es.) nell'art. 5-*quinquies*, comma 4, considerano i Paesi nei quali «*le attività vengono trasferite*» (lett. a), oppure i Paesi nei quali «*le attività ... sono detenute*»;
- le norme contenute (ad es.) nell'art. 5-*quinquies*, comma 7, considerano le «*attività detenute in Stati che stipulino con l'Italia ...*».

In altri termini, mentre i chiarimenti contenuti nella circolare n. 38/E convergono sul Paese nel quale hanno sede o sono collocate le società, le norme sull'*emersione internazionale* convergono sul Paese nel quale sono «*detenute*» le attività, del tutto indipendentemente dal Paese nel quale hanno sede le società alle quali tali attività sono intestate. Di conseguenza può accadere che un soggetto abbia una partecipazione del 50% in una società *offshore* di diritto panamense, non interposta, ma realmente esistente ed operante, titolare (ad es.) di attività finanziarie depositate presso una o più banche svizzere.

Assume ovviamente rilevanza decisiva il fatto che le norme della L. 186/2014, istitutiva della collaborazione volontaria, richiama il Paese nel quale sono collocate le attività, ignorando del tutto quello

21 Cfr. cir. 23 dicembre 2013, n. 38, pagg. 14 e segg.

dove è stata costituita la società che ne è intestataria²²; ne costituiscono esempio le norme dell'art. 5-*quinquies*, co. 4 e 7, D.L. 167/1990, appena ricordate, che richiamano lo Stato od il territorio nel quale le attività sono detenute e non anche lo Stato nel quale ha sede il soggetto (quasi sempre una società) che le detiene.

Queste conclusioni sono state confermate dalla più recente interpretazione dell'Agenzia. Trattando della *República de Panamá*, che è uno Stato dell'America centrale, notoriamente *black list*, essa ha chiarito che soggette al regime più severo, riservato ai Paesi *black list*, sono solo «*le attività illecitamente detenute in Panama*»²³; non anche, pertanto, le attività che siano soltanto intestate a società *offshore* costituite in Panama. D'altronde le società *offshore* sono state concepite proprio per operare al di fuori del territorio dello Stato nel quale sono state costituite ed infatti esse detengono le attività delle quali risultano titolari in altri Paesi (dove sono domiciliate), diversi da quello di costituzione, che, nel caso considerato dall'Agenzia, è *Panamà*. E può accadere che tali Paesi siano addirittura *white list*, come il Lussemburgo, oppure *black list*, ma che hanno recentemente stipulato con l'Italia accordi di collaborazione tributaria, impegnandosi ad uno scambio d'informazioni tributarie secondo gli *standard* del modello (*Maat*) previsto dall'Ocse, come la Confederazione Svizzera, il Granducato del Liechtenstein ed il Principato di Monaco.

2.1.2 Identità dei valori ai quali applicare le sanzioni ridotte

L'allegato n. 4, al provvedimento del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 2015/13193, denominato «*Format per la redazione della relazione*

22 E si potrebbe anche osservare, che essendosi la società panamense domiciliata in Svizzera, dove svolge la sua unica attività e dove indubbiamente è collocato il centro di ogni decisione, valgono le conclusioni prima esposte sulla localizzazione della sede dell'amministrazione, alle quali si rinvia (*sub 1.3.3.*).

23 E questa espressione ricorre più volte nel testo della circolare, di conseguenza non rappresenta un «*obiter dictum*» ma riflette una convinzione dell'Agenzia.